



Ai Presidenti delle:

Provincia di Latina
Provincia di Frosinone

Ai Sindaci dei Comuni di:

Ausonia
Campodimele
Cassino
Esperia
Fondi
Formia
Itri
Lenola
Pico
Pontecorvo
Spigno Saturnia

Ai Presidenti delle Comunità Montane:

XVI di Pico
XVII di Spigno Saturnia
XIX di Esperia
XXII di Lenola

Oggetto: Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino - Stagione 2021.

Visto il Piano del Parco ed il relativo Regolamento adottato dall'Ente con Delibera n° 93 del 28/05/2004 e le modifiche adottate con Delibera n° 14 del 04/02/2005;

In attesa dell'approvazione del suddetto Piano da parte della Regione Lazio e in merito alle modalità di esercizio delle attività di campeggio libero all'interno del perimetro del Parco;

Vista la D.P.G.R. T0154 del 10/03/20210 con la quale la Regione Lazio istituisce il Monumento Naturale di Montecassino affidandone la gestione all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;

Visto il disposto dell'art.8 della Legge Regionale n° 29 del 06/11/1997;

Visto il disposto dell'art.5 della Legge Regionale n° 59 del 08/05/1985;

Ritenuta indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate;

SI DISPONE

Che le stesse attività siano autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
- ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;
- la circolazione dei mezzi di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo;
- le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella zona, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;



- la dimensione dei gruppi di persone deve essere tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e i gruppi di persone devono distare non meno di 300 mt. l'uno dall'altro, al fine di ridurre al minimo l'impatto sui luoghi interessati;
- la permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
- ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
- eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell'ossido di calcio per la disinfestazione. Al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato;
- è severamente vietato il danneggiamento del soprassuolo boschivo;
- è severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
- dovrà essere evitato assolutamente l'inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
- è severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
- le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
- è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- la raccolta dei rifiuti è predisposta dal piano per lo smaltimento degli stessi, vigente nel Comune di appartenenza che prevede la raccolta differenziata;
- per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
- sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, radio e fonoriproduttori dovranno essere utilizzati con moderazione con l'ausilio di cuffie e/o a volume bassissimo;
- alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla cancellazione di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
- il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole, e in particolare della legge n. 394/91 "legge quadro sulle aree protette" e L.R. n.29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali";
- **il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le misure precauzionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.**

Si raccomanda, inoltre, che tutte le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell'area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell'accampamento, dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell'inizio del campeggio, affinché siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Giorgio De Marchis